



DIPARTIMENTO CASA ITALIA



Atto di Proroga all'Accordo ex articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto in data 30 dicembre 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia e l'Agenzia del Demanio per l'attuazione di iniziative finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia**, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Luigi Ferrara, di seguito “**Dipartimento**”,

e

l'**Agenzia del Demanio** (C.F. 06340981007) con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, dott.ssa Alessandra dal Verme, di seguito “**Agenzia**”;

(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”).

PREMESSO CHE

- in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto un accordo tra il Dipartimento Casa Italia e l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'attuazione di iniziative finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico, nonché, ove strettamente connesse ai fini di ottimizzare i risultati razionalizzando l'intervento sugli immobili interessati, all'efficientamento energetico su immobili di particolare interesse strategico, approvato con Decreto del Capo Dipartimento Casa Italia del 25 gennaio 2022 e registrato dalla Corte dei conti il 29 marzo 2022, al n. 749 (di seguito anche “**Accordo**”);
- in base a tale Accordo l'elenco degli immobili e l'ammontare delle risorse necessarie alla esecuzione dei relativi interventi di adeguamento e miglioramento antisismico sono individuati nell'ambito di apposite convenzioni tra il Dipartimento Casa Italia e la Struttura per la

progettazione di beni e edifici pubblici dell'Agenzia del demanio, da sottoscrivere ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018;

- in base a quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo, le Parti, valutato lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo e delle convenzioni sottoscritte da esso derivanti, possono rinnovare i termini degli stessi, riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti;

CONSIDERATO CHE

- all'esito di un confronto tra le Parti, le stesse hanno espresso la volontà comune di proseguire la collaborazione interistituzionale già avviata al fine di consentire la continuazione dell'attuazione e la conclusione di interventi volti a migliorare la risposta strutturale rispetto a eventi sismici di edifici pubblici con valenza strategica;
- è volontà delle Parti, altresì, estendere l'oggetto dell'Accordo tenendo conto di altri progetti avviati dal Dipartimento Casa Italia, volti sempre alla mitigazione del rischio sismico su immobili di proprietà pubblica e su cui l'Agenzia del demanio può garantire il supporto tecnico-amministrativo da definire in apposite convenzioni attuative;
- le Parti intendono, pertanto, rinnovare l'Accordo, come formalizzato da comunicazione effettuata con missiva prot. DCI 3408-P del 30 settembre 2024 del Dipartimento Casa Italia, riscontrata con nota REGISTRO UFFICIALE 29989 del 12 novembre 2024 dell'Agenzia del demanio;
- le Parti conseguentemente concordano, sulla base delle attività di valutazione dello stato di attuazione complessivo dell'Accordo, di prorogarne la durata e di apportare talune modifiche e integrazioni alle disposizioni del medesimo;

VISTO

- l'Accordo del 30 dicembre 2021, che, fra l'altro, prevede il finanziamento da parte del Dipartimento degli interventi a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 908 – "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture", iscritto nel Centro di Responsabilità n. 2 "Casa Italia", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022, al n. 3085, con il quale il Cons. Luigi Ferrara è stato nominato Capo del Dipartimento Casa Italia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", e in particolare l'articolo 12-

bis, che istituisce il Dipartimento Casa Italia e ne definisce le funzioni, da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, nonché il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 23 novembre 2023 di riorganizzazione del Dipartimento Casa Italia;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 18.05.2021, registrato alla Corte dei Conti il 16.06.2021 Reg.ne Prev. n. 901 e successiva conferma intervenuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 13.01.2023, registrato alla Corte dei Conti il 20.01.2023 Reg.ne Prev. n. 50, con il quale la Dott.ssa Alessandra dal Verme è stata nominata Direttore dell'Agenzia del demanio;
- lo Statuto dell'Agenzia del demanio, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17.12.2021;
- il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021;

**TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di proroga (di seguito anche “Atto”).

Art. 2

(Proroga, durata e modifiche dell'Accordo)

1. Con il presente Atto, le Parti intendono prorogare la durata dell'Accordo per un ulteriore periodo di 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza fissata al 31 dicembre 2030. Dal presente Atto non derivano direttamente impegni di spesa per il Dipartimento Casa Italia,

fermo restando che tali impegni possono derivare dalle convenzioni attuative adottate ai sensi dell'Accordo.

2. L'articolo 2, comma 2 dell'Accordo è così modificato: *“I beni e gli edifici oggetto di intervento sono ricadenti nel patrimonio immobiliare dello Stato gestito direttamente dall'Agenzia o di proprietà di Amministrazioni Centrali ed Enti Territoriali”*.
3. L'articolo 2, comma 4 dell'Accordo è così modificato: *“L'elenco degli immobili e l'ammontare delle risorse necessarie alla esecuzione dei relativi interventi di adeguamento e miglioramento antisismico sono individuati, ove previamente concordato, nell'ambito di apposite Convenzioni attuative tra il Dipartimento Casa Italia e l'Agenzia del demanio”*.
4. L'articolo 7, comma 4 dell'Accordo è così modificato: *“Il monitoraggio è assicurato con cadenza almeno semestrale”*.

Art. 3

(Rinvio)


1. Per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Atto di Proroga restano ferme ed impregiudicate tutte le previsioni dell'Accordo, nonché tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 4

(Efficacia e firma)

1. Il presente Atto di Proroga è vincolante per le Parti e assume efficacia all'esito del visto da parte dei competenti organi di controllo e in particolare, per il Dipartimento Casa Italia, della registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Il presente Atto di proroga è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dipartimento Casa Italia



Agenzia del Demanio

